



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 23 novembre 2022 (RU 2022 814; RS 832.102)

All. n. 1

Ordinanza del 18 novembre 2015¹ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 62a cpv. 3

Invece di:

³ Gli assicurati forniscono all'autorità di vigilanza tutti i dati in formato elettronico, in forma aggregata o per ogni assicurato. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta e per un periodo limitato, esserne dispensati dall'autorità di vigilanza se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.

Leggasi:

³ Gli assicuratori forniscono all'autorità di vigilanza tutti i dati in formato elettronico, in forma aggregata o per ogni assicurato. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta e per un periodo limitato, esserne dispensati dall'autorità di vigilanza se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.

15 luglio 2025

Cancelleria federale

¹ RS 832.121

